

Estratto della Legge n° 287 del 10 aprile 1951

Art. 9 - Requisiti dei Giudici popolari delle Corti d'Assise

I Giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 - Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise d'Appello

I Giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice popolare.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

- a) i Magistrati ed, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle ForzeArmate dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione;